

Numero della Proposta

277 **CAMERA DEI DEPUTATI**

Sesione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 23. Giugno 1862.

dal Ministro Della Guerra

**Modificazioni ^{OGGETTO} alla legge sul
Reclutamento Dell'Esercito**

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1º Maccioni

» 2º Danzetta

» 3º Deonoli

» 4º Baldacchini

» 5º De Janettis

» 6º Pinelli

» 7º Tonello

» 8º Pizoli

» 9º Molfino

Relatore De Santis S.

Adottata nella tornata del 9. Agosto 1862.

Modificazioni alla legge 20 Marzo
1850 sul reclutamento dell'esercito.

Relazione della Commissione

La Commissione in conformità del voto degli Uffizii
è stata unanime nell'approvare lo schema di legge,
presentato dal Ministro della Guerra nella forma
del 26 giugno, e contiene alcune modificazioni alla
legge 20. Marzo 1850. E quantunque sarebbe stata desiderata
una più larga sostituzione della legge, per la Commissio-
ne ossia l'urgenza, non ha potuto ad approvarla per non
questo progetto, rimandando ad altro tempo un lavoro compiuto.
Si discute se era conveniente la modificazione
al primo articolo, la quale sembra che appresso la
condizione degli iscritti, obblighi a partire immediatamente
per i depositi centrali. Ma la Commissione non ha potuto
non accogliere le gravi ragioni che hanno indotto il Mi-
nistro a questa misura. Gli iscritti nelle nuove province
avranno nell'intervallo fra la loro designazione
soprattutto, ~~ossia~~, la parte della loro mestiere e vivendo ogni
ne e la pertinenza officiale il loro mestiere e vivendo ogni
dove si faccia più dure delle suggestioni de' tristi e

si potranno con loro remunerare all' obbligo
del servizio. Il vigore della misura è in questo
caso giustificato dal supremo interesse del paese.
La Commissione ha approvato tali modifiche
in fatto agli articoli 18, 82, 88, 93, 95, 96 della legge, come
quelle che hanno per scopo di raddolcire il vigore di certe
disposizioni, e di favorire così gli scritti para che nel tempo
danno al pubblico servizio. E per darne un esempio, nell'
articolo terzo il termine per i ricavi contro le discordanze dei
consigli di base viene esteso da 15. a 30 giorni, per agevolare
gli scritti, specialmente nelle nuove province; nell'art. 87
è stato soppresso il n. 6, non parendo giusto, che da una
famiglia la colpa d'uno de' suoi mem-
bri; nell'art. 88 è stato emendato il num. 2., opponendosi che
il fratello non tolle le armi, anche semplice volontario,
fornendo il diritto di denunciare al fratello. Di tal natura furono
le altre modificazioni, che tutte sono state accettate dalla
Commissione.

Però la Commissione, ha creduto, che eseguendo il mandato
di ricevuta dalla maggior parte degli Uffici, ha intituito pre-
(Ministro, perchè contenta alla modifica del n. 1 dell'art.
86, nel senso che sia corretta l'enunciazione del figlio unico, qua-
lungo poi per esse l'età del padre. Il Ministro fece osservare
che secondo i dati statutari era già grande il numero degli ostenta-
ti in virtù del n. 1 dell'art. 86, e che se ne sarebbe venuta non
l'aveva diminuita nell'esercito, ma forse sofferto la condizione
restitutiva dell'età del padre. La Commissione, senza discuterle
la gravità di questa osservazione, non ha potuto recedere da
una proposta appoggiata dalla gran maggioranza degli Uffici;
oppo ha considerato quale nonché produrrebbe la soppressione

di una esperienza ammessa già da lungo tempo nelle
varie province, e' ha potuto diffondersi a t'effe, che
è possibile diffondere intere scuole di non portare col reclutamen-
to il distinzione e la distinzione in favore delle famiglie?

Per evitare all'inconveniente appena indicato dal Ministro
dei Lavori proponevano un ulteriore abbattimento della statua. Il
Ministro ha fatto osservare che l'estremo limite è stato già
raggiunto, e che non si può abbatterlo senza correre il rischio
di aver soldati male atti alle fabbiche della guerra. Non
dimeno la Commissione ha accettata la proposta, che la statua
sia abbattuta d'un solo centimetro, considerando soprattutto che
nelle province meridionali non abbia luogo l'inconveniente perduto
dal Ministro, e che nella regione accettata in cui si trova
il paese, si possa parlar sopra il rifiuto d'i principii.
La Commissione ha finalmente proposto ed il Ministro
accettato, che nell'ultima alinea dell'art. 178 dopo le parole
Uffiale pubblico si aggiunga Ministro del culto, se intratterrà qualche
che ~~del~~ ^{per} ~~essa~~ ^{essa} cosa intorno la qualità di Ministro del culto
che nel valutare le penali circostanze non more appurante
che la qualità di pubblico ufficiale.
In queste riforme e modificazioni la Commissione si
pone a Dottore il seguente progetto di legge

G. de Savoia

Progetto di legge

Vittorio Emanuele II. cc.

Art. I.

Parlamento

Art. II.

Senato

gli articoli 18, 18, 86, 85, 88, 93, 95, 96 sono modificati nel
seguente modo:

Art. III.

Art. 18: Dei quali, o per infirmità, o per privi ed intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare.
Art. 78: Sono infirmi gli uomini che per infirmità, per privi ed intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare.
Sono infirmi gli uomini di età minore di un anno e cinquant'anni entrambi.
Art. 86: Va esente dal concorso alla formazione del contingente l'uomo che al giorno stabilito pel reo appartenere trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Unico figlio maschio.

2. Unico figlio maschio ec.

Art. 87. Dentro

Art. 93. Dentro

Art. 95. Dentro

Art. 96. Dentro

Art. 178: (ultimo comma)

se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del governo, se pena si pone astenere a due anni il carcere, e si fa luogo ad una multa imponibile fino a lire duecento.

Presentato il 25 luglio

N° 277. A

Macchi

Daurat

Morti

Baldaccini

De Sanctis Francesco

Pinelli

Vonelli

Piroli

Molfino

Dell'Orsi

169

SESSIONE 1861

N° 277-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MACCHI, DANZETTA, MONTI, BALDACCHINI, DE SANCTIS E.,
PINELLI, TONELLI, PIROLI, MOLFINO**

sulla proposta di legge presentata dal ministro della guerra

nella tornata del 26 giugno 1862

Modificazioni alla legge 20 marzo 1854 sul reclutamento
dell'esercito.

Tornata del 25 luglio 1862

Signore! La Commissione, in conformità del voto degli uffici, è stata unanime nell'approvare lo schema di legge presentato dal ministro della guerra nella tornata del 26 giugno, contenente alcune modificazioni alla legge 20 marzo 1854. E quantunque sarebbe stata desiderabile una più larga revisione della legge, pure la Commissione, vista l'urgenza, non ha esitato ad approvare, per ora, questo progetto, rimandando ad altro tempo un lavoro compiuto.

Si è discusso se era conveniente la modifica al primo articolo, la quale sembra che aggravi la condizione degli iscritti, obbligati a partire immediatamente per i depositi centrali. Ma la Commissione non ha potuto non accogliere le gravi ragioni che hanno indotto il Ministero a questa misura. Gli iscritti, nelle nuove province soprattutto, nell'intervallo tra la loro designazione e la partenza, lasciato il loro mestiere e vivendo oziosi diventano facile preda delle suggestioni dei tristi, e si sottraggono con la renitenza all'obbligo del servizio. Il rigore della misura è in questo caso giustificato dal supremo interesse del paese.

La Commissione ha approvate le modificazioni fatte agli articoli 18, 87, 88, 93, 98, 96 della legge, come quelle che

(277-A)

hanno per iscopo di raddolcire il rigore di certe disposizioni, e di favorire così gli iscritti senza che ne venga danno al pubblico servizio. E per darne un esempio, nell'articolo 5 il termine per i ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva viene esteso da quindici a trenta giorni, per agevolare gli iscritti, specialmente nelle nuove provincie; nell'articolo 87 è stato soppresso il numero 4, non parendo giusto che debba nuocere alla famiglia la colpa d'uno dei suoi membri; nell'articolo 88 è stato emendato il numero 2, disponendosi che il fratello morto sotto le armi, ancorchè *semplice volontario*, tramanda il diritto di esenzione al fratello. Di tal natura sono le altre modificazioni che tutte sono state accettate dalla Commissione.

Però la Commissione, eseguendo il mandato ricevuto dalla maggior parte degli uffici, ha insistito presso il ministro perchè consenta alla modificazione del numero 4 dell'articolo 86, nel senso che sia concessa l'esenzione al figlio unico qualunque sia l'età del padre. Il ministro fece osservare che, secondo i dati statistici, era già grande il numero degli esentati in virtù del numero 4 dell'articolo 86, e che ne sarebbe venuta non lieve diminuzione nell'esercito, ove fosse soppressa la condizione restrittiva della età del padre. La Commissione, senza disconoscere la gravità di questa osservazione, non ha potuto recedere da una proposta appoggiata dalla gran maggioranza degli uffici.

Essa ha considerato quale scontento produrrebbe la soppressione di una esenzione ammessa già da lungo tempo nelle nuove provincie; nè ha potuto dissimulare a sè stessa, che è pure altissimo interesse sociale di non portare col reclutamento il disordine e la dissoluzione in seno delle famiglie.

Per ovviare all'inconveniente affacciato dal ministro, alcuni proponevano un ulteriore abbassamento della statuta. Il ministro ha fatto osservare che l'estremo limite è stato già raggiunto, e che non si può oltrepassarlo senza correre il rischio di aver soldati male atti alle fatiche della guerra. Non di meno la Commissione ha accettata la proposta, che la statuta sia abbassata di un solo centimetro, considerando soprattutto che nelle provincie meridionali non abbia luogo l'inconveniente temuto dal ministro, e che nella suprema necessità in cui si trova il paese, si possa pure passar sopra al rigore dei principii.

La Commissione ha finalmente proposto, ed il ministro accettato, che nell'ultimo alinea dell'articolo 178, dopo le parole *ufficiale pubblico*, si aggiunga *ministro del culto*, sembrando giusto che la qualità di ministro del culto sia, nel valutare la pena, circostanza non meno aggravante che la qualità di pubblico ufficiale.

Con queste riserve e modificazioni la Commissione vi propone di adottare il seguente progetto di legge.

F. DE SANCTIS, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Gli iscritti che verranno designati a far parte del contingente di prima categoria, a misura che verranno esaminati, riconosciuti idonei, ed assentati, saranno avviati ai rispettivi depositi centrali stabiliti dal Ministero della guerra, per essere quindi da apposita Commissione, d'uffiziali assegnati ai vari corpi dell'esercito.

Art. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 50, 53, 55, 57, 58, 66, 67, 68, 69 e 73 della legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 saranno dal ministro della guerra, per mezzo di apposite istruzioni, modificate e poste in armonia coll'articolo precedente.

Art. 3.

Per effetto delle modificazioni arreccate agli articoli 18, 87, 88, 93, 95 e 96 della suddetta legge alle redazioni già esistenti circa i medesimi sono sostituite le seguenti:

Art. 18. I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di leva devono porgersi al ministro della guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'articolo 4.

Il ministro, sentito il parere d'una Commissione composta d'un ufficiale generale, di due uffiziali superiori e di due consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Art. 87. È parimenti esente l'iscritto che abbia un fratello consanguineo al militare servizio, purchè quest'ultimo:

1° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità d'affidatario che abbia terminata la ferma, d'assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario; o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 156;

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Identico al qui contro.

Art. 1^o: gli iscritti, da un Consiglio della Legge sul reclutamento del 20 Marzo 1854, saranno far partito del contingente di

Art. 1^o e di 2^e categoria, fermo restando che sarà immesso nel contingente dopo l'effettuazione definitiva.

I giovani comprendenti la prima categoria subiranno subito dopo l'arrivo l'ultimo giorno di servizio e destinazione.

Identico al qui contro.

Art. 3 - 2^o

Gli articoli 18, 44, 86, 87, 88, 93, 95, 96 e 178 sono modificati nel seguente modo:

Art. 18. Identico al qui contro.

Art. 10^o: gli iscritti appartenenti a ciascun Consiglio è dal 1^o febbraio, sotto lasciarsi ripetuto fra i consigli ammessi, di cui ogni tiene, in preparazione del maggior degli iscritti, nella lista di contingente di ogni mandamento, nella città di Napoli tutta la lista che comprendano tali imprenditori nel loro territorio, fatta congiunta per la loro cura elettore, ma solo mandamentale.

Art. 78. Sono riformati gli iscritti che per infermità o per fisici ed intellettuali difetti risultino inabili al servizio militare, o siano di statura minore di un metro e cinquantatré centimetri.

Art. 86. Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'iscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio;

2° Unico figlio maschio, ecc., e figlio primogenito, od in analogo

Art. 87. Identico al qui contro.

Di figli, nipote unico o primogenito di un padre od un'olena tuttora vedova, ovvero di padre od un'olena unica del fratello primogenito stesso di età:

3° Primogenito di infanti di padre e madre, ovvero di un appartenente di essi, se il primogenito fuor fratello consanguineo fu favori in alcuna delle contingenti precedentemente nei ai. 1^o, 2^o, 3^o, dell'art. 93.

4^o: fratello in una famiglia di leva con un fratello nato nello stesso anno, entrambi designati, quando il fratello abbia ottenuto un numero minore e più in considerazione di prendere il servizio militare preferibile all'uno per cui altro compresa l'esperienza per altro fratello.

+ +

XX Le appoggiom, di cui ai ai. 1^o, 2^o, 3^o. Devono essere richieste con atto scrittivo dai membri della famiglia a favore dei quali è acceduta la questione.

2º Non sia arruolato nel corpo Reali Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

3º Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario, o per punizione in un corpo disciplinare.

Art. 88. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1º In ritiro per ferite, o per infermità dipendenti dal servizio;

2º Morto mentre era sotto le armi;

3º Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4º Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espressi avrà luogo anche quando il fratello serviva in qualità di volontario nel senso dell'articolo 156. Essa però non avrà luogo qualora il fratello servisse nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato con iscambio di numero.

Art. 93. Nello stabilire il diritto d'un inscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1º I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

2º Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo;

3º Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4º Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbono ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione.

Art. 95. Il militare ascritto alla seconda categoria del contingente non procaccia al fratello il diritto di esenzione finchè rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 96. Il sotto-uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo Reali Navi ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopragiunti in famiglia posteriormente all'assento, risulti:

1º Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

2º Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3º Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non

Art. 93. Identico al qui contro.

Art. 95. Identico al qui contro.

Art. 96. Identico al qui contro.
I Di fanteria Di Marina

133

sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 93;

4º Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5º Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'articolo 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.

Art. 178. (ultimo alinea.)

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di carcere, e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire duemila.

stat. 3°

~~L'apposito testo~~

E' derogato alle predette leggi 1694 nello
pratico contenuto alla presente.

Approvato nella Sessantina del gennaio 1692.

Sallustio

MINISTERO DELLA GUERRA

2249. Corino, addì 2. Ottobre 1862.

Direzione Generale
delle Leve, Bassa-Forza, e Matricola

1^a) Divisione Leve
Sexione 1^a)

N.B. 11601

Risposta al Foglio

del
Divisione
Sexione

Oggetto

Pregherà di restituzione del verbale
della Commissione Governativa
istituita per la proposta di modi-
ficazioni alla legge sul reclutamento.

Al Sigr Presidente
della Camera dei Deputati

Corino

Con mio Dispaccio in data 12.
Scorsa Luglio 1^o 1862. Distro richiesla
di V.S. se trasmetteva il reso conto delle
Deliberazioni e proposte adottate a
dalla Commissione incaricata per
istudiare le modificazioni da intro-
dursi alla legge sul Reclutamento.

Importando di conservare questo
Documento, di cui non esiste altra
copia in questo Ministero, e che di
altronde più non presenta per la
Camera dei Deputati alcuna utilità,
sono a pregare la gentilezza di V.S.
a volerne ordinare la restituzione
a questo Ministero.

Per il Ministro

J. Done

N.B. Indicare nella Risposta la Divisione
e la Sexione, la Data ed il Numero del presente.

Lavora del 1860 (Genna 1839)

Sopra N. 55430 iscritti, ne furono spuntati come minimi 8
patti quinquagenario 3918 cioè 7,07 per cento

Lavora Del 1861. I Genna 1840.

Sopra N. 95389 iscritti ne furono spuntati per l'intero sud.
Patto 6550 cioè 6,86 per cento

Lavora Operazioni nelle Marche e nell'Umbria (sulle clavi De' Rath nel 1839-40)

Sopra 22889 iscritti ne furono spuntati per l'intero sud
1702 cioè a pur 7,43 per cento

Come i v. M. Uffizi esp.
la Compagnia finanziaria
nella apposita C. Mem. n^o 1^a Lysa
che nella stessa del 26 gennaio
si era presentata al ministro
della finanza e portante indifferenza
alla legge 20 marzo 1854, che (e)
era revocata dal 1^o ottobre 1856,
la revisione n^o 1^a della legge anche a
questa legge più larga base, si riconobbe
che le accese e vivide dissidenze ad altro
tempo questo più antico studio, e n^o
d'altro in tutti questi progetti falso
almeno indifferenza, che peggioravano non
poteva mancare.

Le maggiori dei Consigli d'Atto di
la proposta n^o 1^a risultava ancora
ai seguenti ragionamenti intrecciati
ricomposti come da tutti per presentare
il lavoro gli ingegni e ai punti solle
laborazione fatto più gravi. Ora che
l'infelice da questi altri n^o 1^a fur
fatto con talmente poco anticipo
nel trattamento le più gravi in giudizio
erano già state loro regate e fatta
i giorni nell'opere, e nell'opere, e molti
tranne il quale l'opere i difendendo.

L'art. 2

Ministero della Guerra

RELAZIONE

Covino, addì Giugno 1862.

Signori,

Divisione Lavori

Sezione 1^a

N^o

Oggetto
00

Quando ebbi l'onore di sotto-
porre alla vostra approvazione il
progetto di legge tendente a rendere
esecutiva nelle provincie Napo-
litanе la legge organica sul recluta-
mento in data 20 Marzo 1854, prende-
va impegno che avrei sollecitamen-
te inviata mi apposita Commis-
sione affinché studiasse e proponesse
quelle riforme alla legge stessa,
che, sanz'arrecarsi profonda e radi-
cali alterazioni, ne agevolasse
l'esecuzione, facendo una larga
parte delle modificazioni consigliate
dall'esperienza, non mancava che
dalle ragioni politiche.

Sono ora lieto di poter sciogli-
re questa promessa; giacché, in gra-
zia del consenso prestato mi da
una Commissione composta

Di espedienti e ragguardevoli personaggi, mi venne fatto rac cogliere e formolare nel quicunco schema di legge le modificazioni che si ravvivarono più accorse e che mi fecero adottare di rassegnarmi alle vostre deliberazioni.

La principale variazione inserita dall'Art. 1^o è stata consigliata dall'imperiosa necessità di apporre su qualche rimedio al grave sconcio che si aveva a lamentare regolarmente nelle nuove provincie, dove gli incaricati, nell'intervallo che suol correre tra la loro designazione e la partenza, trovandosi continuamente esposti al pericolo di essere raggiunti dai tristi per opera del partito retroso, sollevano bene spesso caduta facile vittima delle inique suggestioni, trovando nella diserzione il mezzo di sottrarsi all'obbligo del militare servizio. Era, per menonare questa dolorosa piaga, reputarsi conveniente stabilire che l'ora innangi la

partenza degli incritti. Di 1^o Catego-
ria avrà luogo subito dopo l'espia-
zione da sotenerci innanzi al
Consiglio di Sera; comeché questo
partito possa nella sua pratica
attuazione sollevare qualche dif-
ficoltà. Il disposto contenuto nell'
articolo 2^o non è altro che un
corollario di quanto stabilisce
il 1^o articolo.

L'articolo 3^o racchiude non po-
che modificazioni a diversi articoli,
giustificate da plausibili e gravi
considerazioni. Anzitutto il termine
di giorni quindici portato dall'art.
18 della legge organica era troppo
ristretto ed era causa che special-
mente nelle nuove provincie
molti incritti, per la decadenza
di questo termine, vedessero ri-
gettate le loro ragioni d'esenzione;
fupercio duplice, essendo sem-
pre conveniente concedere
tutte quelle agevolenze che si-
dono d'vantaggio degli
incritti, senza contraddirsi col-

-l'interesse generale del pubblico
servizio.

La soppressione del Arto 4
dell'art^o 87 era pur opera volata
da Dallaragione che non Devona
condannarsi all'innocente famiglia
le conseguenze della colpevolezza
d'uno de' suoi individui.

Fu anche ri-puntato ne' appa-
ri un emendamento al Arto 2
dell'art^o 88 per metterlo in armo-
nia col Arto 1 dello stesso art^o, in
quanto che era in contrario che
secondo il preceduto Arto 1 fosse causa
d'esenzione il fratello in ritiro
per ferito o per infermità dipen-
dente dal servizio, qualunque
fosse la sua ferma, mentre secon-
do il disposto del Arto 2, dello art^o; il
fratello moribondo sotto le armi non
triamandava al fratello, che veniva
dagli il diritto all'esenzione, e non
aveva contrattata una ferma ordi-
naria. E questa discrepanza era
tanto più ineplificabile in
quanto che veniva a colpire

le famiglie dei quei volontari,
che, spinti dall'amore di
patria, avevano generosamente
posta a repubblica la loro vita
a pro della causa nazionale.

Questo riguardo poi era principi-
palmente dovuto nello Stato attua-
le dell'Italia, la quale ha bisogno
del maggior possibile concorso
dei suoi figli per condurre a termi-
nare la sua impresa. Infine si
doveva questo riguardo alle fami-
glie dei volontari quanto per
l'art. 417 del Regolamento si ha per
quelle del milite della Guardia
Nazionale Mobile, ai quali per
tremo dovrebbero essere equi-
parati. Questi riflessi determina-
rono la proposta di modifica-
zione, secondo cui anche i volon-
tarj per una ferma eccezionale
morti sotto le armi procacciano
ai loro fratelli il diritto all'eser-
cione. E ovviamente il proponente de-
sidera di potere anche soddisfare
ad un legittimo voto già mani-

festato in quest'aula a Moretta
niferivasi sopra una petizione
spedita da un ufficiale che invo-
cava l'esonuzione dal militare ser-
vizio, perché un suo fratello era,
come arruolato volontario, mor-
to sotto le armi. Questa modifi-
cazione poi serve a rendere raz-
ionale delle variazioni fatta all'
ultimo articolo del precedente art.
88, che dell'autorità di riforma sono
una necessaria conseguenza.

A giustificare la soppressione
dell'ultimo articolo dell'art. 93, ap-
pena è neppure aumentata
che la produzione del tempo debito
dell'atto di morte sia come
mezzo di prova della malattia
causa d'irabilità a profondo
lavoro, mentre non si ritiene
che una semplice formalità, giac-
ché il conseguimento dell'esonuzione
dipende sempre dalla visita san-
atoria a cui soggiace il supposto
irabile al lavoro, aveva poi agli
occhi della Legge tanta importanza

che dall'osservanza di questa formalità dipendeva la sorte del vincitore.

Il Disposto del 18-11 dell'art^e 93, che prima era circoscritto ai condannati ai lavori forzati, fu esteso in generale a tutti i condannati a pene criminali, giacché prevedeva per criterio della modificazione non la qualità, ma la quantità della pena, di leggieri si scorge che non solo la pena dei lavori forzati, ma anche quella della relegazione, o dell'arretrazione in certi casi può estendersi fino ad anche oltre ai dodici anni. Non c'era dunque motivo per cui in questa materia l'una doveva distinguersi dall'altra.

Le correzioni arredate all'art^e 98 mirano a far sì che nel caso ivi contemplato di due fratelli gravati da obbligo di servizio, uno del primo mediante l'assoluto congedo debba aver luogo allora solo che sia definitivamente

accertata la domanda del secondo
al militare servizio. E questo non
poterai sempre ottenerne nel
primo sistema, giacché accor-
dandosi il consenso all'uno per
il semplice appunto dell'altro pro-
teva magari capo che al Corpo si di-
chiarasse inabile, hi dal Consiglio
Di serva era stato dichiarato abile,
nel qual capo tutti e due fratelli
sarebbero stati liberi dal militare
servizio.

La variazione relativa al
l'art. 96 tende a far voler dire in
linea Di Diritto ciò che prima
poteva spettare solo a titolo Di gra-
zia. E questo è consentaneo agli
ordini politici che vi reggono,
secondo i quali la condizione dei
Cittadini deve essere sempre certa
e definita per legge, non dipen-
dente dall'arbitrio di chi deve es-
eguirela, per rimuovere così qua-
lunque abuso possibile. Allo stesso
tempo si è fatta una aggiunta definita
letteralmente dal 5. 968 del regola-

mento, il quale stabilisce che l'art.^{to}
96º di cui D'accordare l'assoluto conge-
lo nei casi voluti dall'art.^{to} 96 non
saranno per finzione legale consi-
derati in famiglia né la madre
consolata a seconda mogge, quando
abbia vivente il marito, se gli indi-
vidui affetti dall'ammalattia emulo-
vata dall'art.^{to} 93, o sia i ciechi,
i sordi-muti, i credicci, quelli
che non possono reggersi in piedi
senza l'altro soccorso, o qualche
meccanismo e quelli che per una
lattia siano assolutamente inabili
ad utile occupazione. Orasi è
opportunamente osservato che
una tale disposizione anziché nel
regolamento deve aversi nella
Legge Stessa.

In fine al n^o 3 dello stesso
art.^{to} si è pure varrata una lieve
trasformazione tendente ad escludere
il caso che per una vera sottil-
gliezza di diritto, nell'ipotesi di
padronezzerò, cieco d'ambogli occhi
e non seppagenario, fosse l'unico

figlio defunto. Della legge non
a motivo che il padre, doveroso
allora per una finzione legale
considerarsi come non esistente
in famiglia, potrebbe il figlio ri-
tornare come unico erede perché,
secondo le leggi vigenti, non è an-
nesso al beneficio dell'erogazione
d'elargitare servizio.

Queste sono le principali innova-
zioni che attenderanno il lavoro -
secondo l'opere di discussione. Non
dubitò punto della vostra approva-
zione, giacché questo progetto di legge
è il necessario complemento di
quello che porta l'applicazione della
legge organica nelle Province.
Napoli d'ane e copia d'utto il Paese.
Al proposito poi come un beneficio
dibbono sempre riguardarsi quelle
riforme che hanno per scopo di
correggere ciò che l'esperienza ha
dimostrato difettivo, comunque qual-
che lacuna degli ordinamenti
vigenti ed incarnare quelle varia-
zioni che i mori bisogni e le

mutate condizioni politiche rendono necessarie.

Che se il proponente con ciò è ben lungi dall'ipromettere di aver fatto opera compiuta, è però confortato dalla speranza che la nostra Legge organica, modificata nel modo ora proposto, possa raggiungere quel grado di perfezionamento che in simili materie si può ragionevolmente desiderare. Sarebbe poi a dicono che molte eradicale riforme avrebbero potuto introdursi; ma il proponente, pur riconoscendo l'intrinseca bontà, ha dovuto differire nell'attuazione a tempi migliori, per quanto che nelle attuali politiche continue sommamente importanti che l'Italia si ordina, si costituisca uniti, duramente, anche a prezzo di moltissimi sacrifici, in modo da completare la sua unità e indipendenza.

Per tutte queste ragioni s'augura il proponente che la Camera non riceverà la sua adozione al seguente progetto di legge.

N° 277.

Progetto di legge presentato
dal Ministro delle guerre
Pecletti

Modificazione alla legge 20. maggio
1874 sul restamento dell'acuto.

Pronta al 29. giugno 1862.

4 - 185

Vittorio Emanuele II.^o
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Art. 1^o

Gli iscritti che verranno designati a far parte del contingente di prima categoria a misura che verranno esaminati, riconosciuti idonei ed assentati saranno avviati ai rispettivi depositi centrali stabiliti dal Ministero della Guerra, per essere quindi da apposita Commissione d'Uffiziali assegnati ai vari corpi dell'Esercito.

Art. 2^o.

Le disposizioni contenute negli articoli 30, 53, 55, 57, 58, 66, 67, 68, 69, e 73 della Legge sul reclutamento del 20 marzo 1854 saranno dal Ministro della Guerra, per mezzo di apposite istruzioni, modificate e poste in armonia coll'articolo precedente.

Art. 3^o.

Per effetto delle modificazioni arredate agli articoli 18, 87, 88, 93, 94, 96, ~~—~~ della suddetta Legge alle redazioni già esistenti circa i medesimi sono sostituite le seguenti:

Art. 18 - I ricorsi contro le decisioni dei Consigli di Guerra devono porgersi al Ministro della Guerra nei trenta giorni successivi alla decisione del Consiglio, servate le prescrizioni del regolamento di cui all'art. 1.

Il Ministro, sentito il parere d'una Commissione composta d'un Ufficiale Generale, due Uffiziali superiori e di due Consiglieri di Stato, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Art. 87 — E' parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al militare servizio, purché quest'ultimo:

1º Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112 e non serva nella qualità d'affidato che abbia terminata la ferma, d'affidato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario o di designato per scambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'art. 156.

2º Non sia arruolato nel Corpo Reale Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

3º Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'affitto ordinario, o per punizione in un Corpo disciplinare.

Art. 88 — E' pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1º In ritiro per ferite, o per infermità dipendenti dal servizio

2º Morto mentre era sotto le armi

3º Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio.

Esenzione

4º Morto mentre era in riforma per ferite ricevute, o per infermità dipendenti dal servizio.

L'esenzione nei casi ora espresi avrà luogo anche quando il fratello serviva in qualità di volontario nel senso dell'art.

156 — Essa però non avrà luogo qualora il fratello servisse nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato come scambio di numero.

Art. 93 — Nello stabilire il diritto d'un inscritto all'esenzione debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

B6
8

1º I membri di famiglia sono ciechi d'ambi gli occhi, sordi-muti; o cretini.

2º Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso d'altra persona o di meccanismo.

3º Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insopportabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo.

4º Quelli che, condannati a pene criminali siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendo dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione.

Art. 95. Il militare ascritto alla 2^a categoria del contingente non preccederà al fratello il diritto d'esenzione finché rimane in tale categoria, ma egli stesso è provveduto di congedo assoluto finché il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo, o nel modo stabilito dal regolamento.

Art. 96. Il Sottuffiziale, Caporale o Soldato ascritto all'Esercito od al Corpo Reale Navile ha diritto in tempo di pace all'assoluto congedo, quando, per eventi sopravvenuti in famiglia posteriormente all'aperto, risulti:

1º Figlio primogenito di vedova, purché non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni.

2º Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età.

3º Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non lessogenerio, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei n. 1, 2. e 3. dell'art. 93.

4º Unico figlio maschio, od in mancanza di figli unico nipote di madre od avola tuttora vedova.

Genna N° 277

5º Primogenito d'orfaní di padre e di madre minorenne ed indivisi.

Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gli individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'art. 93, né la madre passata a seconde nozze, quando abbia vivente il marito.

96. 277.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Ministro Segretario
di Stato per gli affari della Guerra,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto
segue:

Articolo unico.

Il Nostro Ministro della Guerra è autorizzato a presentare al Parlamento uno schema di legge portante alcune modificazioni a quella del 20 Marzo 1854 sul reclutamento dell'Esercito, nel senso di ampliarne e completarne il Dipartimento in quella parte che riguarda le esenzioni dal militare servizio e di accelerare l'invio dei coscritti ai Depositi.

Dat Torino 12 giugno 1863.